

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANCIANO**

In composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Giovanni Nappi, all'udienza del 17 ottobre 2017, al termine della discussione orale, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dandone lettura e allegandola al processo verbale di udienza, la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. *omissis* R.G. e vertente

TRA

SOCIETÀ S.R.L. E FIDEIUSSORI

ATTORI

E

BANCA S.P.A.

CONVENUTO

avente a oggetto: mutuo

conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza

FATTO E DIRITTO

1. SOCIETÀ S.R.L., in persona del rappresentante legale *pro tempore* **OMISSIS ed OMISSIS** hanno convenuto in giudizio **BANCA S.P.A.** (d'ora in avanti, **BANCA**.) domandando l'accertamento della nullità (parziale), per violazione dell'art. 117 d.lgs. 385/1993, per indeterminatezza, per pattuizione di clausola limitativa dell'indicizzazione in favore del solo finanziante, per usurarietà delle condizioni di credito, per "applicazione" di anatocismo illecito e interessi moratori usurari, con riferimento a due contratti di finanziamento, "contratto di finanziamento fondiario a tasso indicizzato a stati di avanzamento lavori" e "contratto di finanziamento fondiario stipulato in atto unico", stipulati da SOCIETÀ' SRL e dalla dante causa di **BANCA S.P.A.**, rispettivamente il 21 aprile 2006 e il 4 luglio 2007 (NOTAIO);

-domandando, conseguentemente, l'accertamento negativo del credito derivante dai predetti contratti di finanziamento;

-domandando la condanna di **BANCA SPA** alla restituzione, e comunque eccependo in compensazione il relativo credito, quanto alle somme indebitamente percepite in esecuzione dei dedotti titoli nulli;

-. domandando la declaratoria di nullità delle fidejussioni stipulate da **OMISSIS ed OMISSIS** a garanzia dei debiti di **SOCIETÀ s.r.l.**

BANCA S.P.A. si è costituita chiedendo il rigetto delle domande.

Sentenza, Tribunale di Lanciano, Giudice Giovanni Nappi n. 402 del 17 ottobre 2017

Il Tribunale ha concesso alle parti i termini ex art. 183.6 c.p.c.; all'esito, ha fissato la presente udienza di precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c.

2. Le domande sono infondate.

2.1. Gli attori deducono l'indeterminatezza e comunque l'illiceità del contratto di finanziamento strutturato con piano di ammortamento alla francese.

La deduzione è infondata.

Il piano di ammortamento alla francese non è nullo per indeterminatezza, configurandosi tra l'altro come piano di rimborso con rate tutte uguali, cioè con rata costante e, quindi, evidentemente "determinata" ex ante, salve le modifiche derivanti dalla eventuale pattuizione di variabilità del tasso di interessi.

Il piano di ammortamento alla francese prevede un maggior ammontare dell'obbligazione di interessi, rispetto a piani di ammortamento all'italiana; ciò in ragione della diversa costruzione delle rate, precisamente del fatto che, nell'ammortamento all'italiana, la quota capitale delle rate resta costante per tutta la durata dell'ammortamento, sicché le rate iniziali dell'ammortamento all'italiana contengono una quota capitale maggiore rispetto alle rate iniziali dell'ammortamento alla francese, il che si traduce in una maggiore onerosità per interessi del finanziamento con ammortamento alla francese perché nel finanziamento gli interessi corrispettivi vengono calcolati applicando il relativo tasso sul debito capitale progressivamente residuo dopo il pagamento della rata e quindi, se il debito capitale residuo è mediamente maggiore, come appunto nell'ammortamento alla francese, anche gli importi per interessi saranno maggiori (ABF Napoli, 4115/2014; Tribunale Milano, 30 ottobre 2013; Tribunale di Milano, 16 luglio 2015).

D'altronde, nell'ammortamento all'italiana non solo si restituisce da subito, e per circa la metà dell'ammortamento, una quota capitale maggiore, ma, per lo stesso periodo, si paga anche una rata globalmente maggiore rispetto all'ammortamento alla francese; il che ha evidenti svantaggi per il finanziato che, verosimilmente, avendo avuto necessità di un finanziamento, non dispone di liquidità tali da rendere per lui irrilevante un'obbligazione di rata inizialmente più elevata.

2.2. Gli attori deducono indeterminatezza e comunque nullità con riferimento alla pattuizione del tasso di mora; inoltre, deducono anatocismo illecito e usurarietà in conseguenza della previsione e dell'applicazione di interessi di mora sull'intera rata scaduta, comprensiva della quota interessi corrispettivi.

Le deduzioni sono infondate.

2.2.1. L'art. 120, c. 2, d.lgs. 385/1993, nella formulazione antecedente la modifica del 2013, autorizza il CICR a stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria; e l'art. 3 della delibera CICR 9 febbraio 2000 prevede che, nelle operazioni di finanziamento rimborsate mediante pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata, comprensivo della quota interessi, può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento.

Ne discende che, successivamente alla data di entrata in vigore della delibera predetta (22 aprile 2000), è consentita la deroga al disposto dell'art. 1283 c.c. in relazione a tutti i contratti di finanziamento bancario, sul solo presupposto che vi sia apposta pattuizione anteriore al sorgere del credito per interessi (C. 11400/2014; Tribunale di Milano, 16 luglio 2015).

Sentenza, Tribunale di Lanciano, Giudice Giovanni Nappi n. 402 del 17 ottobre 2017

Il che è nel caso di specie, in entrambi i contratti, i quali testualmente prevedono che “l’importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata e non pagato produce interessi, nella misura [degli interessi di mora], dal giorno della scadenza e fino al momento del pagamento”.

Quanto alla modifica all’art. 120, c. 2, d.lgs. 385/1993 intervenuta nel 2013, essa non rileva in tema di applicazione degli interessi di mora sulle rate di rimborso nei contratti di finanziamento, come direttamente ed espressamente confermato dall’ulteriore modifica all’art. stesso intervenuta nel 2016, in virtù della quale “*Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che [...] gli interessi debitori maturati [...] non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora*”.

2.2.2. Non è configurabile un superamento del tasso soglia usura degli interessi di mora in virtù dell’applicazione “*in concreto*” degli interessi di mora sulle rate scadute per il tempo del mancato pagamento.

Infatti, l’usura oggettiva è data dalla sproporzione tra prestazione e controprestazione; ebbene, gli interessi corrispettivi sono controprestazione della concessione del credito; gli interessi moratori, invece, sono controprestazione (più precisamente sanzione) di un inadempimento.

Tale diversità di funzione di interessi corrispettivi e moratori esclude che il conteggio degli interessi di mora sulla rata scaduta e non pagata di un finanziamento, comprensiva della quota interessi, si traduca nella sopravvenuta applicazione di interessi (di mora) pari alla sommatoria degli importi addebitati a titolo di interessi corrispettivi (conglobati nella rata) e di interessi moratori (applicati sulla rata). Alcune pronunce giurisprudenziali effettuano questa sommatoria “dinamica” tra interessi moratori e interessi corrispettivi ai fini di un giudizio di usurarietà meramente eventuale e sopravvenuta degli interessi di mora (comunque fondato sul rapporto tra gli importi derivanti dalla sommatoria delle due tipologie di interessi e l’intero capitale residuo alla scadenza della rata, non certo la quota capitale di quella rata: Tribunale di Milano, 16 luglio 2015); ma la sommatoria delle due tipologie di interessi, anche se solo “dinamica”, contraddice la premessa, fatta propria anche da quelle pronunce giurisprudenziali, della diversità di funzione tra interessi corrispettivi e moratori; premessa dalla quale discende necessariamente che, anche nell’ipotesi di inadempimento della rata del finanziamento, il giudizio di sproporzione usuraria degli interessi moratori non ha a oggetto importi che costituiscono costo del credito (quota interessi della rata), ma solo importi che costituiscono sanzione dell’inadempimento.

2.2.3. Quanto sopra esclude anche ogni profilo di indeterminatezza della pattuizione degli interessi di mora; al contrario di ciò che gli attori deducono, non vi è alcun tasso di mora “nascosto” nel meccanismo appena riferito, ma solo la lecita applicazione, sulla singola obbligazione, o porzione di obbligazione, avente a oggetto la rata (comunque composta), di una sanzione per l’inadempimento pattuita in misura (determinata) percentuale e periodica, ossia, appunto, degli interessi di mora.

Con riferimento poi ai dedotti profili di nullità testuale ex art. 117, c. 6, d.lgs. 385/1993, la normativa di settore esclude espressamente che nel TAEG debbano essere conteggiati gli interessi di mora (applicati o meno su rate inadempite comprensive di quota interessi corrispettivi); ciò persino nei contratti con i consumatori (“dal calcolo del TAEG sono comunque escluse [...] le eventuali penali che il consumatore è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti dal contratto di credito, compresi gli interessi di mora”: Disposizioni della Banca d’Italia in tema di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari; correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” del luglio 2009, tra gli altri sez. VII, par. 4.2.4).

Sentenza, Tribunale di Lanciano, Giudice Giovanni Nappi n. 402 del 17 ottobre 2017

2.3. Gli attori deducono la nullità della clausola limitativa dell'indicizzazione in favore del solo finanziante (c.d. clausola floor).

La deduzione è infondata.

Le clausole floor sono pienamente valide (anche nei contratti con i consumatori: ABF Roma, 2688/2011; ABF Napoli, 2735/2014) ed efficaci, purché pattuite in modo chiaro e comprensibile; e ciò è appunto nei contratti oggetto del presente giudizio (“in ogni caso la misura del tasso praticato non potrà mai scendere al di sotto del 3,145% [...] nominale annuo”; “in ogni caso la misura del tasso pratica-to non potrà mai scendere al di sotto del 4,59% [...] nominale annuo”).

Le clausole floor rilevano sotto il profilo dell'equilibrio economico del contratto, che non è sindacabile dal giudice, nemmeno ai sensi della normativa a tutela dei consumatori (d.lgs. 206/2005, per il quale, purché le relative clausole siano formulate “in modo chiaro e comprensibile”, il sindacato del giudice ha a oggetto il solo squilibrio giuridico del contratto, cioè lo “squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”; non, invece, l’“adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi”, che appunto rileva ai fini dell'equilibrio economico: artt. 33, c. 1 e 34, c. 2); ciò fatte salve le (limitate) ipotesi specificamente previste dalla legge, quali, a esempio, la sproporzione usuraria.

Infine, anche nella prospettiva dell'equilibrio economico del contratto, general-mente la clausola floor si accompagna alla pattuizione di un tasso di interessi (spread sul tasso di riferimento) inferiore rispetto a quello che viene pattuito in as-senza della clausola stessa e, quindi, a una specifica controprestazione in favore del finanziato (ABF Napoli, 7355/2015).

2.4. Gli attori richiamano più volte, a più fini, la normativa a tutela dei consumatori.

Il richiamo è errato. Ai sensi della normativa di settore non è mai “consumatore” l'ente giuridico, a maggior ragione poi una società di capitali (“consumatore” è la “persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commercia-le, artigianale o professionale eventualmente svolta”); e, secondo la giurispruden-za, se il debitore principale non è consumatore il fideiussore non può valersi della normativa a tutela del consumatore (C. 314/2001; C. 25212/2011).

2.5. Le deduzioni di usurarietà pattizia “diretta” (“statica”) sono tutte infondate.

In primo luogo, oggetto del giudizio di usurarietà dei costi del credito è il TEG, non il TAEG/ISC, che dal primo differisce per funzione e composizione della base di calcolo (solo nella base di calcolo del TAEG sono incluse anche le imposte: Istruzioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza del giugno 2009, Sez. VII, par. 4.2.4.

In secondo luogo, se si formula il giudizio di usurarietà in relazione a un tasso di interessi costruito applicando la maggiorazione prevista in contratto per la determinazione del tasso degli interessi di mora, si sta formulando un giudizio di usurarietà non dei costi del credito, ma degli interessi di mora e, più in generale, delle sanzioni per l'inadempimento.

Ebbene, il parametro di usurarietà (ossia il tasso soglia usura) delle sanzioni per l'inadempimento non può che essere superiore a quello previsto per i costi del credito (e in primo luogo per gli interessi con funzione corrispettiva), conformemente del resto anche alla recente novella dell'art. 1284, c. 4, c.c., che prevede un tasso legale degli interessi moratori, una volta proposta domanda giudiziale di condanna al pagamento o anche ingiunzione di pagamento, particolarmente elevato e comunque di molto superiore al tasso legale degli interessi corrispettivi.

Sentenza, Tribunale di Lanciano, Giudice Giovanni Nappi n. 402 del 17 ottobre 2017

Quanto poi all'oggetto del predetto giudizio di usurarietà, esso non include la commissione di estinzione anticipata, che non è una sanzione per l'inadempimento; d'altronde, la commissione di estinzione anticipata non è nemmeno un costo del credito e, infatti, non deve essere conteggiata nell'oggetto del giudizio di usurarietà delle condizioni del credito (come chiariscono, da ultimo, le istruzioni della Banca d'Italia dell'agosto 2009, per le quali *"le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove con-sentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica"*, incluse invece nel TEG ai sensi del par. C4, 2). Piuttosto, la commissione di estinzione anticipata è il corrispettivo di un diritto di recesso *ad nutum* del finanziato (probabilmente qualificabile nella multa penitenziale ex art. 1373, c. 3, c.c.

2.6. Gli attori deducono la differenza tra il TAN dichiarato nei contratti e il TAN effettivo (TAE); precisamente, che il *"TAN dichiarato al cliente è sempre inferiore al TAE"*.

La deduzione è irrilevante. La differenza tra TAN e TAE è la normale conseguenza del fatto che, nei piani di ammortamento di prestiti e mutui, l'interesse annuale generalmente non viene pagato in un'unica soluzione a fine anno, ma ripartito su ogni rata infraannuale in scadenza; e appunto la corresponsione anticipata delle rate rispetto alla scadenza annuale comporta che il costo effettivo da interessi del finanziamento per il contraente non è pari al tasso annuale stabilito da contratto, ma (lievemente) maggiore.

Tale maggiorazione è peraltro inclusa nel TAEG/ISC, che è l'indicatore del costo complessivo annuale del credito e che è presente in entrambi i contratti oggetto di giudizio.

Quanto alla nullità ex art. 117, c. 6, d.lgs. 385/1993 (per il quale *"sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali [...] che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati"*), essa presuppone la pattuizione di clausole che prevedono condizioni a carico del cliente e che dovrebbero essere conteggiate nel TAEG/ISC ma non sono state conteggiate o sono state conteggiate in termini più favorevoli di quelli effettivamente pattuiti.

Ebbene, tali non sono, per quanto sopra detto, né la clausola che pattuisce gli interessi di mora, né la clausola che prevede l'applicazione degli interessi di mora anche sulla quota interessi delle rate scadute e non pagate.

È tale, invece, la clausola che prevede costi di assicurazione. Peraltro, ai sensi dell'art. 117, c. 7, d.lgs. 385/1993, alla nullità prevista dal c. 6 consegue l'integrazione legale cogente del rapporto contrattuale con la specifica corrispondente condizione pubblicizzata, in difetto della quale (*"in mancanza di pubblicità"*) *"nulla è dovuto"* per la clausola contrattuale non conteggiata/erroneamente conteggiata nel TAEG/ISC. Sicché il richiamo degli attori agli interessi sostitutivi è errato; piuttosto, a tutto concedere, si tratterebbe di applicare un premio assicurativo sostitutivo o, *"in mancanza di pubblicità"* dello stesso, di escludere il debito per premio assicurativo pattuito nei contratti oggetto di giudizio; ma gli attori non hanno allegato alcun elemento a tal fine, il che rende le loro deduzioni incomplete, generiche e, comunque, irrilevanti.

2.7. Le deduzioni di nullità delle fidejussioni stipulate da OMISSIS e OMISSIS, anche per violazione dei *"doveri di correttezza e buona fede"*, sono totalmente generiche; in ogni caso, la violazione dei *"doveri di correttezza e buona fede"* è, di per sé, violazione di regole di comportamento e non di regole di validità e, pertanto, può fondare solo un diritto al risarcimento del danno, non oggetto nel caso di specie di alcuna domanda dei fideiussori.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri recati dal d.m. n. 55/2014.

P.Q.M.

Sentenza, Tribunale di Lanciano, Giudice Giovanni Nappi n. 402 del 17 ottobre 2017

Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, disattesa e rigettata ogni diversa e contraria istanza eccezione o deduzione, così provvede:

a) rigetta le domande

b) condanna SOCIETÀ s.r.l., in persona del rappresentante legale pro tempore, LEGALE RAPPRESENTANTE e LEGALE RAPPRESENTANTE, in solido, al rimborso, in favore di Banca s.p.a., delle spese di lite, che liquida in euro 6.005,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% e accessori di legge.

Lanciano, 17 ottobre 2017.

**Il giudice
Giovanni Nappi**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS